

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 154/A**

Il Consiglio Federale

- ravvisata l'opportunità di un adeguamento normativo ad alcuni articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C;
- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le seguenti modifiche regolamentari

### **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.**

#### **VECCHIO TESTO**

#### **TITOLO I.- IL TESSERAMENTO**

##### **Art. 39** **Il tesseramento dei calciatori**

1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 30 aprile di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

#### **NUOVO TESTO**

#### **TITOLO I – IL TESSERAMENTO**

##### **Art. 39** **Il tesseramento dei calciatori**

1. Invariato

2. Invariato

3. La data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita a partire dal settimo giorno successivo alla data di arrivo della documentazione o al suo deposito presso la Lega competente oppure da quella del visto di esecutività rilasciato dalla stessa Lega a termini dell'art. 95, se emesso in data anteriore. Il visto di esecutività fa retroagire gli effetti del tesseramento e del rapporto contrattuale col calciatore alla data di arrivo della documentazione presso la Lega competente.

Per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di 5 giorni lavorativi dal giorno di deposito qualora la pratica venga depositata completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste.

4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.

5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.

3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di 5 giorni lavorativi dal giorno di deposito o di arrivo qualora la pratica venga depositata o pervenga completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito o all'arrivo, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste.

#### 4. Invariato

#### 5. Invariato

## VECCHIO TESTO

### **TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI**

**Art. 95**

#### **Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto**

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe. Vengono computati a tal fine solo i rapporti di tesseramento nel corso dei quali il calciatore prende parte a gare ufficiali di prima squadra.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionalistiche.
5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle società contraenti presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

## NUOVO TESTO

### **TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI**

**Art. 95**

#### **Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto**

1. Invariato
2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato
5. L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti.  
L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionalistico, dovrà

pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto.

La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. Ove siano pattuite, nel documento devono essere contenute le condizioni risolutive dell'accordo dipendenti dalla posizione del calciatore agli effetti del servizio militare o dall'esito della visita medica. La sottoscrizione incondizionata dell'accordo costituisce prova legale della piena conoscenza da parte della società cessionaria delle condizioni fisiche e della posizione del calciatore agli effetti del servizio militare.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.

9. In mancanza della contestuale sottoscrizione del calciatore, nella sola ipotesi di accordo di trasferimento, la società cedente, entro cinque giorni dalla data dell'accordo e, comunque, non oltre le ore ventiquattro del giorno di chiusura del periodo di trasferimenti, è tenuta ad informare telegraficamente il calciatore, al domicilio dello stesso quale le risulti ufficialmente, dell'avvenuto trasferimento, precisandone il titolo. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, il calciatore può rifiutare il trasferimento mediante comunicazione telegrafica, confermata a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alle società

6. Invariato

7. Invariato

8. Invariato

9. Abrogato

interessate e, per conoscenza, alle Leghe od ai Comitati cui le stesse appartengono, in tal caso l'accordo di trasferimento diviene definitivamente inefficace.

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del vistio di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.

12. Se nell'accordo di trasferimento o di cessione del contratto è convenuta la condizione risolutiva dipendente dall'esito della visita medica, la Società cessionaria è obbligata a sottoporre il calciatore alla visita medica presso le strutture od i professionisti indicati dalla legge entro 10 giorni dalla stipulazione dell'accordo o entro l'eventuale termine pattuito. Qualora il referto attesti un'inabilità temporanea del calciatore superiore a trenta giorni, tale da non consentirgli la pratica dell'attività agonistica, la Società cessionaria ne dà immediatamente comunicazione telegrafica alla Società cedente ed alla Lega od al Comitato per la conseguente risoluzione dell'accordo.

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata

10. Invariato

11. Invariato

12. Invariato

13. Invariato

14. Invariato

della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

### **VECCHIO TESTO**

#### **TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI**

##### **Art. 102 bis (\*) Diritto di partecipazione**

1. Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto.

2. Il contratto economico tra la società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di anni due.

3. L'accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità:

- a) redatto per iscritto, su apposito modulo predisposto dalle Leghe ed approvato dal Consiglio Federale;
- b) sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere l'indicazione delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente;
- c) depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione.

4. L'accordo di partecipazione ha durata di un

15. Invariato

### **NUOVO TESTO**

#### **TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI**

##### **Art. 102 bis (\*) Diritto di partecipazione**

1. Invariato

2. Invariato

3. Invariato

4. Invariato

anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti nell'apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del predisposto modulo dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo.

5. Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l'accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell'accordo di partecipazione.

6. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinuncia allo stesso.

7. La società titolare del tesseramento, può nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società compartecipante.

8. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito.

9. La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione di contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti, devono essere redatti, a pena di nullità, su moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla società titolare del tesseramento e dal calciatore per accettazione

10. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, cedere a titolo definitivo il

5. Invariato

6. Invariato

7. Invariato

8. Invariato

9. Invariato

10. Abrogato

contratto con il calciatore. Tali atti devono essere controfirmati, per accettazione, dal calciatore e dalla società compartecipante, che conserva il proprio diritto di partecipazione.

**PUBBLICATO IN ROMA 28 APRILE 2003**

**IL SEGRETARIO**  
Avv. Giancarlo Gentile

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Franco Carraro